



Proposta n. PDEL-2025-69 del 14/05/2025

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2025-67 del 20/05/2025

Oggetto Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifiche al “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna” approvato con D.D.G. n. 138/2020.

Dirigente proponente Servizio Risorse Umane - Castagneti Francesca

Responsabile del procedimento Nadalini Federica

Questo giorno *20/05/2025* la sostituta del Direttore Generale, Dott.ssa Manaresi Lia, delibera quanto segue.

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta n. 609 del 22/04/2025 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha individuato la Dott.ssa Lia Manaresi, Direttore Amministrativo di Arpae Emilia-Romagna, quale soggetto incaricato della sostituzione in via provvisoria del Direttore Generale di Arpae, attribuendole tutti i relativi poteri gestionali, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale dell'Agenzia e comunque non oltre il 15 luglio 2025;

VISTE:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, istituita con L.R. 44/1995, in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che a seguito del riassetto istituzionale disposto dalla sopra citata L.R. n. 13/2015 Arpae, quale nuovo centro di competenza interistituzionale a cui la Regione ha demandato l'esercizio di rilevanti funzioni in materia di ambiente, energia e demanio, ha acquisito altresì la competenza ad emanare atti espressione di funzioni di amministrazione attiva, e conseguentemente si trova a gestire il relativo contenzioso incardinato presso i vari Organi Giurisdizionali;
- che presso il Servizio della Direzione Generale di Arpae denominato Affari Istituzionali e Advocatura, così come si evince dai documenti organizzativi dell'Agenzia, è collocata l'Advocatura dell'Ente costituita da personale abilitato ad esercitare la professione forense ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di appartenenza - Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici;

RICHIAMATO:

- l'art. 9 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che contiene disposizioni relative ai compensi professionali liquidabili, oltre che dall'Advocatura dello Stato, da tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 agli avvocati che siano dipendenti delle Amministrazioni medesime;

CONSIDERATO:

- che al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 9 D.L. n. 90/2014 con D.D.G. n. 138 del 23/12/2020 Arpae ha approvato il proprio “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna”;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che il Regolamento approvato con D.D.G. n. 138/2020 prevede la corresponsione dei compensi professionali in questione nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all’Agenzia con liquidazione delle spese di lite a carico della controparte soccombente;
- che la disciplina regolamentare di cui sopra precisa, inoltre, che i compensi professionali derivanti dalle pronunce giudiziarie di cui sopra sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione, nonché dell’IRAP;
- che nel tempo si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che individua nell’Amministrazione - e non nei singoli Avvocati - il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria dell’IRAP;

CONFERMATO:

- che i compensi professionali erogati ai dipendenti avvocati del comparto non si compensano con i premi correlati alla performance organizzativa e individuale, mentre i compensi erogati agli avvocati dirigenti dovranno essere decurtati dell’importo corrispondente alla retribuzione annuale di risultato;
- che alla liquidazione dei compensi si provvede semestralmente. Con Delibera del Direttore Generale dell’Agenzia si approva il resoconto delle cause per le quali occorre procedere al pagamento e, con riferimento a ciascun lavoratore, la relativa quantificazione; con successiva determinazione della Responsabile del Servizio Risorse Umane si dispone la liquidazione dei compensi spettanti;

RITENUTO PERTANTO:

- di modificare il sopra citato “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna” (approvato con D.D.G. n. 138/2020) prevedendo, con riferimento ai compensi professionali da liquidare all’Avvocatura, che l’IRAP rimanga a carico dell’Agenzia;
- di approvare, pertanto, il documento “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna”, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che, relativamente alla modifica al “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpa Emilia-Romagna” di cui al presente provvedimento, è stata fornita informazione preventiva alle OO.SS. ed alle RSU aziendali;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti, la quale esprime parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Federica Nadalini, titolare dell’Incarico di Funzione Unità Gestione Rapporto di Lavoro;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpa Emilia-Romagna”, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il suddetto Regolamento entri in vigore dalla data di adozione della presente deliberazione, e che trovi applicazione, previo effettivo recupero dalle controparti dei relativi importi, anche per i compensi ad oggi non ancora liquidati all’Avvocatura.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de’ Munari Eriberto

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 609 DEL 22/04/2025

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI ONORARI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATURA
DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA**

PREMESSO:

- che, con la L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, ARPAE, a far data dal 1 gennaio 2016, esercita per conto della Regione Emilia-Romagna le funzioni amministrative in materia ambientale ed energetica precedentemente attribuite alle Province ed alla Regione stessa;
- che, per effetto del nuovo assetto di competenze di cui al predetto alinea, a partire dal 1 gennaio 2016 l'Agenzia ha assunto anche il compito di difendere in giudizio la legittimità dei provvedimenti espressione delle funzioni di amministrazione attiva gestite a seguito della citata riforma regionale;
- che l'allocatione delle competenze delineata dalla L.R. n. 13/2015 ha determinato un significativo ampliamento delle funzioni di gestione del contenzioso in favore dell'Agenzia;

VISTI:

- a) l'art 9 del d.l. n. 90/2014, così come convertito ex l. n. 114/2014, che ha introdotto la disciplina di "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici";
- b) l'art. 103, comma 5, lett. d) del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022, che stabilisce che il fondo premialità e condizioni di lavoro può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno, delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui quelle dell'art. 9 del d.l. 90/2014 sopra richiamato;
- c) l'orientamento espresso con deliberazione n. 51/2011 dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo secondo il quale i compensi in favore dell'avvocato derivanti da condanna alle spese della controparte costituiscono risorse che alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione;

POSTO:

- che, relativamente alla misura del relativo ammontare, l'art. 9 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 individua, per quanto rileva in questa sede, i seguenti limiti:
 - 1) il limite retributivo individuale generale, di cui all'articolo 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;
 - 2) il limite retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, determinato dal trattamento economico fondamentale ed accessorio, da percepirsi nello stesso anno.

RITENUTO:

- che le specificazioni innanzi effettuate, forniscono criteri e parametri interpretativi cui attenersi ai fini della conseguente applicazione della disciplina e delle previsioni che seguono;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

si approva la seguente regolamentazione della quale le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente Regolamento è redatto in adesione ed ottemperanza alle fonti di seguito indicate:

- Legge 31/12/2012 n. 247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della Professione forense”.
- Legge 11/8/2014 n. 114 di “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto Legge 24 giugno 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.
- Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 di approvazione del “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

ART. 1

AVVOCATURA

L’Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna è costituita esclusivamente da personale abilitato ad esercitare la professione forense e regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di

appartenenza - Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici e provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell’Agenzia secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

In particolare, l’Avvocatura assicura e provvede alla gestione del contenzioso, sia attivo sia passivo, mediante la rappresentanza, assistenza e difesa di Arpae nei giudizi in cui essa è parte, innanzi alle Autorità Giurisdizionali, alle Camere e Commissioni Arbitrali e agli Organismi di mediazione obbligatoria, nelle materie previste dall’art 5 del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

In base a quanto previsto dai documenti organizzativi di Arpae l’Avvocatura è collocata all’interno del Servizio in staff al Direttore Generale denominato “Affari Istituzionali e Avvocatura”, al cui dirigente risponde.

L’Agenzia riconosce la specificità dell’attività svolta dall’Avvocatura in quanto caratterizzata da autonomia, professionalità e competenza.

ART. 2

ASSEGNAZIONE DELLE VERTENZE

L’assegnazione delle singole vertenze agli avvocati interni avviene, da parte del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura, in ragione delle competenze e conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro, dell’eventuale trattazione di precedenti relativi alla medesima tematica, favorendo la parità di trattamento.

La costituzione in giudizio dell’Agenzia tramite uno o più avvocati dell’Avvocatura avviene previo conferimento di procura *ad litem* mediante Delibera del Direttore Generale.

ART. 3

CASI DI RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI

Fermo restando l’obbligo di rispettare i limiti indicati nelle premesse al presente atto, agli avvocati spettano i compensi professionali per lo svolgimento dell’attività difensiva svolta, ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, nonché delle disposizioni dell’art 9 del d.l. n. 90/2014 nel seguente caso:

- pronunce giudiziarie favorevoli all’Agenzia con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente.

Per pronunce giudiziarie debbono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque

denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena e sommaria pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudici civile, amministrativo, penale, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva. Sono da considerarsi favorevoli sia le decisioni che pronunciano sul merito della controversia sia quelle che si esprimono soltanto sul rito, tra le quali si richiamano, a titolo esemplificativo, quelle che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità e/o irricevibilità del ricorso, la cessazione della materia del contendere, la mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa.

ART. 4

CRITERI DI RIPARTO

Tenuto conto di quanto previsto nell'art 2 del presente Regolamento in relazione alle modalità di distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di evitare che la ripartizione degli stessi, seppur motivata da ragioni di specificità delle competenze, possa determinare sproporzioni di valore delle cause gestite dai singoli componenti dell'Avvocatura, si stabiliscono ed adottano i parametri di riparto appresso indicati.

I compensi professionali derivanti dalle pronunce richiamate al precedente art. 3, vengono liquidati al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, mentre l'IRAP rimane a carico dell'Agenzia. Tali compensi sono ripartiti tra gli avvocati individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 2 secondo i seguenti parametri:

- il 30% a favore dell'avvocato che ha provveduto all'istruzione e alla redazione degli atti relativi alla pratica, in base all'effettivo apporto professionale prestato;
- il 70% a tutti gli altri avvocati. Nel caso in cui, per effetto del numero degli avvocati in servizio, il compenso dell'avvocato che ha provveduto alla pratica risulti inferiore ai compensi spettanti agli altri avvocati, la percentuale del 30% viene elevata di una percentuale pari al 5%, da ripetere fino al superamento dei compensi degli altri avvocati.

Le spese e competenze legali recuperate nei confronti delle parti soccombenti, corrispondenti all'importo delle spese di lite comprensive della voce tariffaria delle cosiddette spese generali, sono ripartite, detratte le "spese vive" (eventuali Contributo Unificato, spese di notifica, bolli

per diritti, spese di registrazione) secondo i criteri di seguito indicati:

- il 5% delle spese generali in favore dell’Agenzia a copertura delle spese forfettarie;
- il restante 95% in favore dell’Avvocatura.

Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell’Avvocatura ed abbiano partecipato all’impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi ed alla discussione nelle udienze della causa, l’ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall’Avvocatura.

Non costituisce associazione alla difesa l’incarico rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di mera domiciliazione della causa o mera presenza in udienza.

La liquidazione dei compensi è disposta semestralmente. Con Delibera del Direttore Generale dell’Agenzia si approva il resoconto delle cause per le quali occorre procedere al pagamento e, con riferimento a ciascun lavoratore, la relativa quantificazione; con successiva determinazione della Responsabile del Servizio Risorse Umane si dispone la liquidazione dei compensi spettanti.

Costituisce presupposto per la liquidazione dei relativi compensi all’Avvocatura l’effettivo recupero da parte di Arpae degli importi ai quali la controparte è stata condannata al pagamento.

ART. 5

QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI

Per la quantificazione dei compensi spettanti all’Avvocatura si fa esclusivo riferimento a quanto indicato nel provvedimento del Giudice.

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI E DECORRENZA

I compensi professionali erogati al personale del comparto, anche titolare di incarichi di funzione, ai sensi del presente Regolamento non si compensano con i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. I compensi professionali erogati con il presente regolamento al Dirigente del Servizio Affari Istituzionale e Avvocatura sono decurtati dell’importo corrispondente alla retribuzione annuale di risultato spettante al Dirigente

medesimo.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e trova applicazione anche per i compensi non ancora liquidati a tale data.

PROPOSTA N. PDEL 69 del 14/05/2025

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifiche al “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna” approvato con D.D.G. n. 138/2020.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 14/05/2025

Bacchi Reggiani Giuseppe
